



**Tribunale di Roma**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**  
**Sedicesima sezione civile**

riunito nella camera di consiglio del 4 febbraio 2020, composto dai  
Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente,  
dott. Francesco Scerrato Giudice,  
dott. Guido Romano Giudice estensore,

visti gli atti del procedimento n. 67133/2019 r.g. per reclamo proposto  
ex art. 669 *terdecies* c.p.c. dalla Torlonia Partecipazioni s.p.a. avverso  
l'ordinanza resa in data 17 ottobre 2019 dal Tribunale di Roma  
nell'ambito del subprocedimento cautelare n. 40705-1/2019 r.g.;

letti gli atti di causa;  
sentite le parti;  
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 15  
gennaio 2020;

**osserva quanto segue**

1. Con ricorso depositato nell'ambito della relativa causa di  
merito, il Sig. Carlo Torlonia chiedeva al Tribunale di Roma di disporre  
la sospensione dell'efficacia della deliberazione, assunta in data 20  
maggio 2019, con la quale l'assemblea della Torlonia Partecipazioni  
s.p.a. aveva rinunciato all'azione di responsabilità ex art. 2393-*bis*  
c.c., promossa dal socio Carlo Torlonia nei confronti dell'amministratore  
unico della società (Alexander Francis Poma Murialdo) e dei componenti  
del collegio sindacale (Mauro Longo, Alberto Sabatini e Paolo Saraceno),  
causa attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

A fondamento della domanda cautelare, il Sig. Carlo Torlonia  
rappresentava che: egli era titolare del 24,5% del capitale sociale della  
Torlonia Partecipazioni s.p.a., società che direttamente ed  
indirettamente controllava la Banca del Fucino s.p.a.; a seguito degli  
atti di *mala gestio* posti in essere dall'amministratore unico e dai  
sindaci della società, nel febbraio 2019, il Sig. Carlo Torlonia  
proponeva azione di responsabilità ex art. 2393-*bis* c.c. e, nell'ambito

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 234624947ef3b50172692433544ac5a - Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368a413032a





di tale giudizio, domanda cautelare per sequestro conservativo; con la delibera del 20 maggio 2019, l'assemblea dei soci della Torlonia Partecipazioni s.p.a. rinunziava alla azione sociale di responsabilità proposta dal ricorrente; tale delibera deve considerarsi invalida per i seguenti motivi: a) illegittimità dell'avviso di convocazione; b) estraneità della rinuncia all'ordine del giorno; c) conflitto di interessi dannoso per la società.

Costituitasi la società, con ordinanza resa in data 17 ottobre 2019, il Tribunale adito sospendeva l'efficacia della deliberazione assunta dalla assemblea dei soci della Torlonia Partecipazioni s.p.a. in data 20 maggio 2019.

La Torlonia Partecipazioni s.p.a. interponeva reclamo avverso detto provvedimento di cui evidenziava l'erroneità.

Costituitosi nell'ambito del procedimento di reclamo il Sig. Carlo Torlonia, all'udienza del 15 gennaio 2020, le parti procedevano alla discussione orale all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione.

\*\*\*\*\*

Il reclamo proposto dalla Torlonia Partecipazioni s.p.a. avverso al provvedimento emesso in data 17 ottobre 2019 dal Tribunale di Roma non è fondato e va, conseguentemente, rigettato.

Va premesso che il giudice di prime cure ha accolto l'istanza cautelare di sospensione della deliberazione adottata in data 20 maggio 2019 dall'assemblea dei soci della Torlonia Partecipazioni s.p.a., all'uopo rilevando la genericità dell'ordine del giorno con la quale la predetta assemblea era stata convocata. In particolare, il Tribunale - richiamata la giurisprudenza formatasi in tema di completezza ed analiticità dell'ordine del giorno; rilevato che l'ordine del giorno relativo all'assemblea del 20 maggio 2019 indicava, quale unico punto in discussione, la «citazione per risarcimento danni ai sensi dell'art. 2393-bis del codice civile dell'Amministratore e del Collegio Sindacale da parte di un Socio. Delibere inerenti e conseguenti»; richiamato il contenuto dispositivo dell'art. 2393, u.c., c.c., a mente del quale la rinuncia e la transazione sono subordinate, da una parte, ad un espresso pronunciamento dell'assemblea e, dall'altra, alla mancata opposizione dei soci che siano titolari di una determinata aliquota del capitale sociale (opposizione che, dunque, può manifestarsi solo nel contesto assembleare) - evidenziava che «se dunque l'esercizio del potere di veto da parte dei soci di minoranza deve essere necessariamente manifestato con voto contrario espresso in assemblea, appare necessario che la votazione in



ordine alla eventuale rinuncia alla azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di minoranza venga chiaramente esplicitata nell'ordine del giorno delle materie che verranno trattate dalla assemblea medesima. E ciò al fine di evitare che il socio possa essere tratto in inganno, rendendolo invece consapevole della necessità che solo con la sua partecipazione in assemblea potrà impedire l'approvazione della delibera di rinuncia all'azione di responsabilità. Ed infatti, con riferimento a tale specifico argomento, la mancata partecipazione alla assemblea da parte del socio di minoranza non impedisce la approvazione della delibera di rinuncia, quand'anche il socio predetto sia titolare di una quota del capitale sociale sufficiente all'esercizio del potere di veto».

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale evidenziava come l'avviso di convocazione dell'assemblea del 20 maggio 2019, non contenendo alcun riferimento alla facoltà riconosciuta alla società dall'ultimo comma dell'art. 2393 c.c., apparisse generico e non idoneo a far comprendere ai soci, ed in particolare al socio di minoranza, che, in tale occasione, si sarebbe discusso della rinuncia all'azione e che egli avrebbe potuto esercitare il potere di veto previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato.

2. Ciò posto, la società Torlonia Partecipazioni s.p.a. - pur nella condivisione dei principi generali espressi dal primo giudice che reggono la formulazione dell'ordine del giorno - deduce, in primo luogo, che la «specificazione» dell'ordine del giorno pretesa dal Tribunale finirebbe per vanificare o, comunque, per stravolgere, il principio generale *ignorantia legis non excusat* e ciò in quanto il potere della società di transigere o di rinunciare all'azione di responsabilità è espressamente previsto dalla legge (art. 2393 c.c.).

Il rilievo non appare fondato.

La circostanza che un determinato potere dell'assemblea sia ad essa conferito direttamente dalla legge non implica, infatti, che esso non debba essere indicato specificatamente nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'assemblea medesima.

Infatti, appare del tutto evidente come il potere dell'assemblea di deliberare su un dato argomento sia comunque condizionato dalla previsione di quell'argomento nell'ordine del giorno e che tale inserimento legittimi l'assemblea ad assumere una determinata decisione.

Pertanto, anche a volere tacere il fatto che, direttamente o indirettamente, tutti i poteri dell'assemblea sono previsti dalla legge con la conseguenza che, a seguire il ragionamento della reclamante, non vi sarebbe necessità in radice dell'ordine del giorno, il Tribunale osserva come, allorquando il legislatore ha ritenuto di derogare alla





previsione generale dell'inserimento di un determinato argomento (e, quindi, di una determinata deliberazione) lo ha fatto espressamente: è il caso, ad es., della deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori che può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (art. 2393 secondo comma c.c.).

In definitiva, la previsione di legge che attribuisce un determinato potere all'organo assembleare non può supplire alle carenze dell'ordine del giorno e, in particolare, all'evidente erronea formulazione di esso che si è verificata nel caso di specie, ove l'ordine del giorno recava la laconica dizione «citazione per risarcimento danni ai sensi dell'art. 2393-bis del codice civile dell'Amministratore e del Collegio Sindacale da parte di un Socio. Delibere inerenti e conseguenti», senza alcun accenno alla possibilità che, nel corso della riunione, sarebbe stata discussa e deliberata la rinuncia all'azione di responsabilità proposta dal Sig. Carlo Torlonia.

Anzi, deve necessariamente concludersi che proprio la circostanza che la deliberazione di rinuncia sia prevista dalla legge (peraltro, contornata da specifiche cautele) implica la necessità che della possibilità che l'assemblea assuma quella deliberazione deve essere fatta espressa (e non implicita o generica) menzione nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione.

Sotto altro profilo, la Torlonia Partecipazioni s.p.a. deduce che l'interpretazione dell'ordine del giorno offerta dal Tribunale in sede di primo grado cautelare - secondo la quale l'ambigua e non univoca formula contenuta nell'ordine del giorno potrebbe essere interpretata come riferita esclusivamente a questioni connesse al procedimento giurisdizionale instaurato dal socio (e quindi alla decisione se costituirsi o meno in giudizio e, di conseguenza, alla scelta del difensore cui conferire il mandato alle liti; ovvero alla scelta della linea difensiva da seguire) e non al compimento di atti dispositivi del diritto sostanziale fatto valere nell'ambito di quel giudizio (e quindi la rinuncia o la transazione al diritto risarcitorio - sarebbe comunque erronea in quanto dette questioni sarebbero pacificamente di competenza dell'organo amministrativo della società.

Il rilievo non è fondato per le ragioni già esposte secondo le quali ogni proposta di deliberazione che verrà discussa in assemblea e poi posta ai voti deve trovare riscontro nell'ordine del giorno senza che possa avere rilievo una ripartizione di competenze tra gli organi, assembleare e gestorio, societari.





Parte reclamante evidenzia, poi, che «la decisione di rinunciare ovvero transigere l'azione di cui all'art. 2393 bis c.c. non può che emergere, in termini generali all'esito di una discussione svolta in seno all'assemblea dei soci (...) sicché la convocazione dell'assemblea stessa e, in particolare, il relativo punto all'ordine del giorno, non può che essere generale».

L'argomento non merita condivisione in quanto si sostanzia in una inversione logica prima ancora che giuridica. Infatti, non è la discussione assembleare che legittima l'assemblea a deliberare su un dato argomento, ma è l'indicazione dell'argomento nell'ordine del giorno che legittima l'assemblea a discutere e, poi, a deliberare su di esso.

3. Infine, quanto ai rilievi svolti dalla Torlonia Partecipazioni s.p.a. afferenti al requisito del *periculum in mora*, ritiene questo Collegio di condividere pienamente quanto espresso dal giudice di prime cure secondo il quale, circa la valutazione comparativa da effettuare tra il danno che il ricorrente potrebbe subire dall'esecuzione della delibera e quello che la società potrebbe viceversa subire dalla sua sospensione, è sufficiente osservare che, in caso di mancata adozione del provvedimento di sospensione, l'azione di responsabilità già esercitata non potrebbe essere proseguita, con conseguente impossibilità di verificare la fondatezza degli addebiti di *mala gestio* contestati all'amministratore ed ai sindaci. Al contrario, dalla sospensione della deliberazione la società non riceverebbe alcun danno, considerato che la azione di responsabilità in questione è volta a far conseguire alla società stessa il risarcimento degli eventuali danni subiti dal suo patrimonio.

Tali argomentazioni appaiono, infatti, evidentemente corrette.

Il reclamo, dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, deve essere integralmente rigettato. Trattandosi di procedimento cautelare svolto nell'ambito del relativo giudizio di merito, ogni decisione sulle spese deve essere rimesso alla definizione del giudizio.

p.q.m.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma, in composizione collegiale:

- I) rigetta il reclamo proposto dalla Torlonia Partecipazioni s.p.a.;
- II) spese al merito;
- III) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24



dicembre 2012, n. 228, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contribuito unificato, pari a quello già versato, a norma dell'art. 1-bis del medesimo art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 4 febbraio 2020

Il Presidente  
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 23462484 Fret3b50172692433544ac5a - Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368a413032a

